

CAMERA DEI DEPUTATI N. 81

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FIANDROTTI, CONTE, DI DONATO, MANCINI GIACOMO,
MARIANETTI, NOCI, NONNE, ZAVETTIERI, ARTIOLI,
IOSSA, MASTROGIACOMO, RAIS, ROTIROTI, VAZZOLER**

Presentata il 2 luglio 1987

Riassetto generale dei trattamenti pensionistici di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — Immagini di sofferenza e ricordi dolorosi tornano puntualmente ad affacciarsi alla nostra mente, e ci turbano, ogni volta che riecheggiano in quest'aula le espressioni di disappunto e di dolore per alcuni fatti cruenti di terrorismo politico o di altra causa.

Sempre meno però purtroppo il nostro turbamento raggiunge livelli di profonda partecipazione allorché il massimo tra gli eventi tragici vissuti dal nostro paese, l'ultima guerra, torna ad essere rievocato e rivissuto da noi tutti, attraverso l'esame dei trattamenti pensionistici di coloro che ne sono stati vittime: cittadini italiani che testimoniano l'aberrante violenza della guerra ancora oggi con i segni evidenti delle mutilazioni e delle invalidità subite.

Ma tale disposizione d'animo, che non manca di ingenerare in noi un moto di ribellione verso ogni forma di violenza in genere e contro la guerra in particolare come metodo sistematico per risolvere vertenze tra popoli, non può non stimolare a porci delle domande e a riflettere sul come e in qual misura il paese ha fin qui provveduto a lenire le conseguenze della guerra, almeno per quanto attiene al risarcimento dei danni fisici e morali degli invalidi di guerra.

Certamente, problemi ancora ne esistono se si considera il dato sconcertante che indica, nel provvedimento in proposizione, il diciottesimo tra quelli varati dal Parlamento repubblicano in materia di pensioni di guerra.

Alle varie emergenze, ai molti periodi di congiuntura che hanno incalzato con

ritmo vieppiù serrato l'economia del paese nel dopoguerra, si deve soprattutto imputare la mancata destinazione di congrui stanziamenti finalizzati ad una revisione globale e definitiva dei trattamenti pensionistici di guerra.

Si aggiungano poi alcuni errori d'impostazione finora commessi nell'affrontare la materia valutando inoltre come la pressione delle varie categorie di pensionati abbia provocato la polverizzazione delle somme di volta in volta stanziate; si avrà così la chiave per comprendere come dopo quaranta anni dalla fine della guerra si debba ancora rispondere in modo precario alle pressanti e più che giuste richieste di quelli tra gli invalidi che avvertono più urgente il problema in quanto più gravemente colpiti.

Sono tutti aspetti, momenti e caratteri di un discorso che, seppure nato sul terreno del risarcimento del danno, si è sviluppato in modo anomalo, assumendo via via connotati di mero assistenzialismo, come dimostra l'estensione dei benefici a fasce di cittadini non diretti eredi degli invalidi.

Si è dianzi sottolineato come sia ormai la diciottesima volta che si offre al Parlamento l'opportunità di legiferare sulle pensioni di guerra; si aggiunga ora che anche in questo caso non bisogna farsi soverchie illusioni sulla reale portata del provvedimento vista l'entità della somma fissata a sua copertura dalla legge finanziaria che ammonta a 427 miliardi.

Si comprenderà però come tale stanziamento assuma un valore relativamente modesto dopo che alla prova dei fatti risulterà assolutamente insufficiente ad apportare miglioramenti significativi a tutti i trattamenti pensionistici. Bisognerà pertanto definire e varare un provvedimento transitorio sì, ma che non risulti effimero nella misura in cui sapremo resistere alla tentazione di accontentare, scontentando nel contempo tutti.

È nostro dovere di uomini, oltre che di responsabili rappresentanti del popolo, mirare diritto verso obiettivi di giustizia, discernendo nel *mare magnum* della pensionistica i vari momenti di individua-

zione e definizione del diritto al risarcimento.

In altri termini occorre adottare criteri di revisione che collocando il provvedimento nel solco tracciato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981, introducano miglioramenti non già in ragione di mere percentuali, ma in relazione alla gravità dell'invalidità e per gli effetti da esse derivanti.

Si renderebbe necessario operare nel contempo coraggiosi quanto oculati congelamenti là dove la pensione di guerra ha una funzione di valore complementare o viene a configurarsi come una delle tante forme di assistenzialismo per i meno abbienti piuttosto che un diritto al risarcimento.

Sono concetti questi ultimi che si rifanno ad una casistica più abbondante e articolata di quanto sia dato pensare e sulla quale torneremo più avanti.

Da tali considerazioni, saldamente ancorate ai principi sanciti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, prende le mosse la presente proposta, la cui *ratio* sapremo cogliere a pieno solo dopo aver indagato con spirito critico nel quadro della pensionistica di guerra, per trarne dati, riferimenti e informazioni ai più fra noi sconosciuti.

Poniamoci dunque subito una domanda basilare e chiarificatrice: quali sono i soggetti del diritto alla pensione di guerra?

Girata la domanda ai nostri figli sentiremmo risponderci secondo il concetto comune che si ha di pensionato di guerra e cioè con lo stereotipo che si tratta di persone gravemente invalidate: ciechi, paralitici, amputati e pochi altri casi.

Sconcerto susciterebbe in loro l'apprendere che dietro questo sparuto nucleo di veri invalidi (qualche migliaio appena), premono centinaia di migliaia di altri pensionati (quasi l'1,5 per cento della popolazione italiana), tra soggetti che hanno subito lievi infermità (e sono i più numerosi) e le loro vedove e figli che ereditano una pensione alla loro morte, nonché tra genitori e collaterali dei ca-

duti: ce n'è quanto basta per ritenere che l'accesso alla pensione di guerra sarà possibile per altri sessant'anni almeno.

Secondo i dati forniti dal Ministero del tesoro, le partite di pensione in carico nel 1981 assommavano a circa 832.000, di cui 406.000 per pensioni dirette e 426.000 per pensioni indirette.

È noto che le pensioni dirette sono riconosciute a coloro che presentano danni all'integrità fisica, distinti in grandi invalidi (circa 30.000 unità) e in mutilati ed invalidi (circa 376.000 unità).

Venendo poi ora a riferire sulle pensioni indirette, c'è da notare come esse siano riconosciute con una certa larghezza, per la generalizzata estensione del beneficio agli altri eredi, in assenza dei soggetti primi destinatari della nomenclatura delle varie categorie.

Sempre secondo i dati del 1981, le vedove e gli orfani dei caduti e i soggetti ad essi assimilati assommerebbero complessivamente a circa 187.000; i genitori e collaterali dei caduti a circa 85.000; le vedove ed orfani degli invalidi dalla seconda all'ottava categoria ad oltre 147.000.

Vi sono infine altri 3.162 pensionati iscritti alle tabelle I e L il cui trattamento è stato congelato ed assegnato *ad personam* con il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978.

Non mancherà poi di suscitare meraviglia, onorevoli colleghi, l'apprendere che alle vedove dei caduti e alle vedove dei grandi invalidi che contraggono nuovo matrimonio viene mantenuta la pensione (articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978) purché il successivo marito abbia un reddito non superiore a lire 5.200.000. Il che significa che il nuovo coniuge eredita in parte il risarcimento per la morte in guerra di colui che lo ha preceduto negli affetti coniugali e che la pensione vedovile si configura nello specifico come una forma di assistenzialismo per i meno abbienti.

Alla morte delle vedove dei caduti e dei grandi invalidi e a quella dei genitori

spettivamente ai figli minorenni e ai collaterali minorenni (e questo è giusto), o ai figli e collaterali maggiorenni purché inabili (e questo è accettabile), ma resta incomprensibile e inaccettabile che esso possa essere esteso a quei figli e collaterali che, raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, vengono considerati inabili lasciando come limite il solo reddito.

Ancor più macroscopica è poi l'assurdità che detto limite non venga considerato nei confronti dei soggetti iscritti alle tabelle I ed L del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 destinati inevitabilmente ad aumentare quando i figli di caduti o di invalidi dalla seconda all'ottava categoria avranno raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, purché il genitore sia deceduto anteriormente al 1978.

Cosicché, mentre le pensioni dirette, come da dati ufficiosi, sembrano diminuite nell'ultimo triennio addirittura del 16 per cento, a causa della morte degli invalidi, quelle indirette presentano un fenomeno dinamico inverso mantenendosi costanti con tendenza all'incremento, che assumerà certamente, in prospettiva, maggiori proporzioni, tenuto conto che numerose saranno le acquisizioni di diritto a pensione per i motivi dianzi esposti.

Per completezza di informazione, in modo da fornire tutti gli elementi necessari del quadro pensionistico e legiferare con sufficiente cognizione, occorre anche considerare che tutti i soggetti dianzi detti, con la ovvia esclusione dei grandi invalidi più gravi, hanno fruito delle leggi sul collocamento obbligatorio, e della legge 24 maggio 1970, n. 336, sul prepensionamento oltre che di altre forme minori di assistenza: ed è proprio a costoro che viene destinata gran parte della spesa che lo Stato ogni anno sostiene per le pensioni di guerra.

Entrando ora nel merito della proposta in esame, si rilevi innanzitutto come la sua calibratura sia rispettosa dello stanziamento di lire 227 miliardi predisposti dalla legge finanziaria per il rias-

stata studiata, formulata e articolata dando il giusto rilievo alle necessità delle categorie più gravemente colpite senza però frustrare le aspettative di altri pensionati, né sconvolgere quella normativa sulla quale, a torto o a ragione, si regge l'edificio pensionistico.

Si è per così dire seguito il criterio distributivo nell'introdurre i miglioramenti economici correlando però alle realtà rappresentate e ai riflessi da queste provocate ed evitando di alterare i meccanismi percentualistici, sebbene talvolta perversi, che fissano i vari livelli all'interno delle pensioni dirette e tra queste e le pensioni indirette.

Passiamo quindi ad esaminare i contenuti, articolo per articolo, della presente proposta di legge.

Per scendere nel dettaglio, poniamo subito l'accento sul contenuto del primo articolo, afferente il delicato quanto complesso tema dell'adeguamento delle pensioni di guerra all'aumento del costo della vita. Attualmente il recupero del potere di acquisto delle pensioni si ottiene mediante un meccanismo le cui caratteristiche e modalità di funzionamento sono fissate dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981.

Sebbene però, con un vezzo retorico, esso sia stato nominalmente definito in quel testo legislativo come « adeguamento automatico », tale meccanismo si è rivelato tutt'altro che automatico nel corso delle prime quattro applicazioni per essere stato concepito in modo da assicurare al Governo piena libertà nel determinare l'indice annuo di incremento delle pensioni stesse, indice da applicarsi per di più sempre sulla medesima base iniziale. Sta di fatto, che di fronte ad una incidenza dell'indice inflattivo per il quadriennio 1981-1984 pari al 65 per cento circa il recupero riconosciuto è stato solo del 39 per cento e ancor meno, se si tiene conto della base di riferimento inflazionata su cui l'indice di adeguamento è stato applicato.

Attesa pertanto la necessità di rivedere detto sistema perequativo, presumendo

che sia ormai matura la convinzione di porre un argine valido anche all'erosione delle pensioni di guerra, veniamo ad indicare con quanto specificato nell'articolo in questione un modo idoneo per il raggiungimento di tale traguardo attraverso l'introduzione di alcuni correttivi al meccanismo di adeguamento in vigore.

L'operazione consiste e si riassume nei seguenti tre passaggi che in assoluto non rivelano né inventano nulla di nuovo in quanto criteri già in applicazione sulle pensioni INPS e dello Stato, secondo quanto stabilito dall'articolo 21 della legge finanziaria n. 730 del 1983:

1) si propone che tutte le somme maturate al 31 dicembre 1985 per effetto delle quattro applicazioni dell'adeguamento avute entro detto termine vengano conglobate alle pensioni, assegni e indennità in analogia a quanto stabilito per le pensioni dei dipendenti dello Stato dal sesto comma dell'articolo 21 della citata legge finanziaria;

2) si propone l'adozione dell'indice perequativo annualmente determinato ai sensi del precitato articolo con effetti economici a decorrere dal 1986, considerato che per il 1985 l'adeguamento delle pensioni è stato già fissato disponendo di apposita copertura;

3) si propone infine che la percentuale di adeguamento venga applicata sul trattamento pensionistico complessivo con il criterio seguito per tutte le altre pensioni.

Un discorso decisamente più ampio e alquanto articolato occorre fare per illustrare gli impliciti contenuti della materia trattata dall'articolo 2 della proposta in esame. L'articolo semplicemente surroga alcune tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 con altrettante tabelle allegate alla presente proposta, tabelle concernenti il trattamento economico delle varie categorie di pensionati con la sola esclusione dei soggetti ascritti dalla tabella *N* vedove e figli degli invalidi dalla seconda all'ottava categoria sui quali riferiremo successivamente.

A questo punto occorre però richiamare alla mente quanto in premessa riferito, quale bagaglio di conoscenze necessario per giungere a pronunciare un giudizio obiettivo sugli aumenti in proposizione.

Si tratta di miglioramenti, è vero, di scarso rilievo se riferiti alla consistenza economica dei singoli pensionati, vista la loro modesta entità; miglioramenti che non muterebbero tuttavia di peso né di influenza anche se per ipotesi, al contrario di come si propone, venissero aumentati utilizzando, vale a dire sbriciolando, l'intero stanziamento.

Non si dimentichi parlando di tabelle di pensione, che ci si riferisce alla quasi totalità dei pensionati cosicché miglioramenti significativi comporterebbero ben altri stanziamenti, certamente dell'ordine di migliaia di miliardi.

Dovendo attenerci all'attuale disponibilità finanziaria e volendo riprendere la strada dell'attuazione dei principi sanciti dalla legge delega n. 533 del 1981, solo in parte sostanziata dal conseguente decreto delegato, si è seguito il criterio teso a contemperare le svariate esigenze, destinando lo stanziamento in modo da iscriverne una metà per i miglioramenti alla miriade delle pensioni in genere e l'altra metà per un riassetto serio dei trattamenti di spettanza dei grandi invalidi.

Miglioramenti economici sono così introdotti alla tabella C che fissa su base annua le pensioni dirette secondo una graduazione decrescente del 10 per cento dalla prima all'ottava categoria.

Tale graduazione, si noti, riflette con le medesime percentuali la riduzione della capacità lavorativa dei mutilati ed invalidi di guerra stabilita al 100 per cento per la prima categoria cui appartengono tutti i grandi invalidi.

Ora se gli invalidi di seconda categoria, in numero di circa 15.000, possono accusare infermità di indubbia incidenza sulla validità non soltanto a proficuo lavoro, non altrettanto si può affermare dei soggetti ascritti alle categorie inferiori, affetti da infermità proporzionalmente meno rilevanti, fino agli ascritti all'ottava

categoria (circa 120.000 persone) i quali presentano infermità spesso di poco peso e di alcun significato ai fini lavorativi come ad esempio la gastrite o la colite cronica.

A queste categorie, passate in gran numero nel corso degli anni alla tabella A (diritto a pensione) dalla tabella B (diritto alla liquidazione *una tantum*), si dà il caso che appartengano professionisti, impiegati e anche parlamentari, persone validissime dunque, le quali amano fregiarsi della qualifica di invalido di guerra, forse per esaltare più che il danno subito, noi crediamo, la loro sensibilità ai valori patriottici.

Giova qui sottolineare a proposito di tabella C come ad ogni mille lire di aumento mensile dato all'ottava categoria corrisponda una spesa annua di sette miliardi circa. Dal che deriva che gli aumenti da noi proposti comportano una spesa annua valutata intorno ai 50 miliardi.

Per quanto attiene alla tabella E e agli articoli 3 e 4 della presente proposta ad essa propedeutici va detto che la stessa fissa la misura dell'assegno di superinvalidità riconosciuto ai grandi invalidi secondo una graduazione decrescente del 10 per cento dalla lettera A alla lettera H, in ragione del grave danno apportato all'integrità fisica e alla salute con conseguente totale perdita della capacità lavorativa.

Si propone inoltre che l'assegno integrativo previsto per gli invalidi di prima categoria sia pari al 100 per cento dell'assegno di superinvalidità previsto per la lettera H.

Gli aumenti introdotti dalla tabella E riguardanti circa 29.000 grandi invalidi comportano una spesa valutata per il 1985 intorno ai 31 miliardi.

Rimanendo nell'area della tabella E e come sua appendice, veniamo ora ad illustrare le ragioni che ci hanno indotto a proporre l'introduzione, con l'articolo 4, secondo comma, di un assegno integrativo della superinvalidità della tabella E denominato assegno sensoriale. Esso

consiste in una modesta e pertanto simbolica maggiorazione dell'assegno di superinvalidità, da attribuirsi però solo ed esclusivamente nel caso di perdita totale della vista o dell'udito, non essendo queste menomazioni per il complesso di inconvenienti valutabili alla stregua delle altre invalidità.

È palese a tutti come la mancanza di funzione di uno di tali sensi, e della vista in particolare, oltre ad essere causa di numerosi problemi d'ordine pratico e di tipo socio-ambientale, depauperi il soggetto colpito di una gamma infinita di stimolazioni veicolate, con compromissioni nell'area delle sensazioni e delle emozioni, tali da determinare turbamento e squilibri al livello dell'immaginazione e della creatività nonché disturbi nella capacità espressiva in genere.

I valori dell'estetica visiva o di quella auditiva, così presenti e diversificati nella quotidianità di tutti, sono ai ciechi e ai sordi ovviamente preclusi, e si intuisce (senza scendere ad esemplificazioni) con quale animo essi ne subiscano il disagio, che nasce e si alimenta nel continuo ed inevitabile raffronto della realtà presente con quella cristallizzata nel cantuccio dei ricordi ormai lontani.

Ed è a questo disagio di natura chiaramente psicologica — sofferto da chi non fruisce più di gran parte dei messaggi provenienti dall'ambiente, belli o brutti, dolci o amari, non importa — che va attribuita una qualche valenza di risarcimento a compensare una dimensione della vita più completa e vera, non circoscritta nell'area di una visione materialistica, in cui l'uomo viene valutato solo ai fini della capacità di produrre proficuo lavoro.

Proseguendo la disamina delle forme di intervento esistenti e di quelle da istituire riservate ai soli grandi invalidi e dopo aver riferito in merito all'assegno di superinvalidità e a quello sensoriale, vediamo ora di affrontare la problematica inerente ad un'altra importante componente del loro trattamento pensionistico: l'indennità di assistenza e di accompagnamento, fissata dall'articolo 5 di questa proposta.

Torneremo subito nell'alveo dell'articolo 2 per completare con la presentazione della tabella *F* la gamma dei riferimenti sui grandi invalidi e proseguire quindi il nostro discorso affrontando le pensioni indirette.

Si è detto in precedenza, e qui ribadiamo con convinzione, come l'assegno di superinvalidità e l'assegno sensoriale riassumano la loro natura nel carattere e nella funzione risarcitoria: il primo, per le gravi lesioni all'integrità fisica contemplate nella tabella *E*, e il secondo, per le turbe intrinseche alla sfera della psiche come effetti collaterali dovuti alla mancanza assoluta dei due sensi gerarchicamente più importanti, la vista e l'udito.

Vediamo ora di chiarire quanto del resto era implicitamente contenuto nei precedenti provvedimenti e cioè come anche l'indennità di assistenza e di accompagnamento debba ritenersi un altro strumento di natura risarcitoria non già del grave danno all'integrità fisica in tal caso, bensì della compromissione o della totale perdita dell'autonomia nella vita di relazione e persino dell'autosufficienza personale le quali, in presenza delle più gravi invalidità, sempre e comunque vengono a prodursi.

Parliamo ovviamente di effetti negativi, di tipo, livello e intensità che mutano a seconda delle peculiari caratteristiche dell'invalidità cui risalgono, con un crescendo di implicazioni che assumono toni e dinamiche persino devastanti quando correlate alle più gravi invalidità o mutilazioni, vale a dire a quelle contemplate dalla lettera *A* della tabella *E*.

Ma per meglio afferrare e cogliere la profonda verità di queste asserzioni, basterà ricordare e sottolineare a noi stessi, come alla pari dell'integrità fisica siano altresì fondamentali nella vita di ogni uomo l'autosufficienza personale e l'autonomia nei rapporti interpersonali, prerogative da intendersi quali peculiarità sacrosante e inalienabili insite nella stessa esistenza e ledere le quali, equivale alla limitazione e talvolta, nei casi più gravi, all'annientamento della libertà individuale.

Ed è da questa prigione, fatta non di sbarre ma di sofferenze, che i soggetti più gravemente colpiti lanciano la loro vibrata richiesta volta a sollecitarci a dare, in questa sede, finalmente piena attuazione al principio da noi stessi stabilito nel 1981 con l'approvazione della legge n. 533 che all'articolo 1, lettera e), così recita: « Il riassetto della indennità di assistenza e di accompagnamento di cui all'articolo 21 del citato testo unico onde assicurare, nei confronti degli invalidi affetti dalle più gravi infermità o mutilazioni previste dalla anzidetta tabella E, la rispondenza della detta indennità alle effettive esigenze derivanti dall'invalidità di guerra; ».

Questa categoria di invalidi, onorevoli colleghi, ben sa che l'affrancamento da tale schiavitù non è cosa possibile, ma sa altrettanto bene che ovviare o quanto meno ridurre al minimo gli effetti e le implicazioni della perdita della libertà personale sarà consentito solo nella misura in cui essa potrà disporre di mezzi economici commisurati ai costi che l'assistenza e l'accompagnamento comportano in relazione alle caratteristiche di ogni singola invalidità.

Vengono in prima linea e si evidenziano fra lo stuolo dei grandi invalidi i casi clamorosi di disperante necessità; un centinaio o poco più di grandissimi invalidi che dal baratro del loro spaventoso isolamento reclamano a gran voce il loro sacro diritto affinché l'indennità di assistenza e di accompagnamento assuma nei loro confronti proporzioni tali da consentire loro di fronteggiare le molteplici necessità scatenate dall'invalidità stessa. Stiamo parlando di uomini colpiti da due o più gravissime superinvalidità: ciechi amputati degli arti superiori, ciechi amputati degli arti inferiori, ciechi sordi, amputati dei quattro arti. Ve n'è quanto basta per intuire, una volta posti di fronte a situazioni così drammatiche di totale perdita persino della più elementare autosufficienza — come sia nostro dovere provvedere nel modo e nella misura tali da permettere la diuturna presenza al

loro fianco di almeno quattro persone che si avvicendino fino a coprire le ventiquattro ore del giorno: si dovrà trattare ovviamente di persone scelte e retribuite dall'invalido stesso, vista la delicatezza del rapporto che deve tra loro instaurarsi.

È chiaro che quanto or ora abbiamo presentato viene ad essere puntualmente suffragato da un'ampia letteratura in materia, frutto di studi e di osservazioni eseguiti da illustri cattedratici di medicina legale tra i quali i più impegnati di recente sono stati i professori Antoniotti e Introna.

Con aspetti meno drammatici, riflettenti tuttavia situazioni di pesante disagio, si riscontrano altre gravissime invalidità o mutilazioni come quelle contemplate nelle lettere A e A-bis della tabella E da cui sono affetti circa 2.700 grandi invalidi.

Unitamente ai casi gravissimi dianzi specificati ne annoveriamo altri di ciechi amputati di una mano, di ciechi con o senza altre invalidità, di paraplegici, di mentali gravi, di amputati degli arti superiori, di amputati degli arti inferiori.

Si tratta anche qui di soggetti verso i quali deve costantemente volgere il nostro pensiero e andare la riconoscenza di tutti i cittadini del nostro paese a qualunque generazione essi appartengano.

Con una graduazione che nasce dall'analisi obiettiva della natura e della intensità delle difficoltà connesse con i vari stati delle invalidità si propone nei confronti di costoro l'aumento degli assegni dati a titolo di integrazione per un ammontare complessivo che deve considerarsi proporzionato ai costi che questi invalidi variamente sopportano per ovviare agli effetti negativi che la perdita dell'autonomia produce.

Si noti in particolare come, rispetto alla precedente normativa, l'articolo in esame introduca un'ulteriore differenziazione fra i soggetti colpiti da cecità in modo da evidenziare i casi in cui la cecità sia accompagnata dalla amputazione di una mano in considerazione del ruolo vicariante che la mano stessa rappresenta per il privo di vista.

Seguono a questo nucleo di grandissimi invalidi, posti al culmine della tabella delle superinvalidità altri 22.000 grandi invalidi nei confronti dei quali, si noti, è assolutamente improprio parlare della compromissione dell'autosufficienza personale ma piuttosto in senso generale della parziale diminuzione sempre meno marcata dell'autonomia nella vita di relazione.

Additiamo ad esempio a conferma di quanto ora detto l'invalido ascritto alla lettera G il quale in quanto affetto da tubercolosi abbisogna evidentemente solo di una qualche forma di assistenza atta a parare le difficoltà inerenti alla sua diminuita funzionalità fisica.

A favore di questi grandi invalidi si propone l'aumento dell'indennità di assistenza e di accompagnamento loro spettante, fissandone la misura su quattro livelli decrescenti che corrispondono ad altrettante fasce di invalidità realizzate raggruppando a due a due le invalidità comprese tra la lettera *A-bis* e la lettera *H* della tabella *E*.

L'adozione di tale criterio si ravvisa nella opportunità di procedere in modo logico e meno frammentario nell'attribuzione della indennità stessa in un'area in cui la superinvalidità non comporta particolari differenze nella necessità di assistenza e alcun bisogno di accompagnamento.

È bene a questo punto precisare che per effetto dell'articolo 1 della presente proposta gli importi indicati nell'articolo in esame sono anche comprensivi delle somme maturate in forza dell'adeguamento automatico per cui gli aumenti in proposizione comportano complessivamente una spesa valutata intorno ai 78 miliardi di lire.

Da tanto emerge un impegno finanziario serio, di peso economico però proporzionato all'importanza e al ruolo che l'assistenza riveste nell'ambito delle necessità dei grandi invalidi con particolare riferimento a quelli più gravemente colpiti.

Un salto di qualità verso una interpretazione moderna della invalidistica, in linea con le più recenti acquisizioni della

medicina legale, viene a realizzarsi attraverso i miglioramenti introdotti in seno alla tabella *F*, con la quale vengono fissati gli ammontari degli assegni per cumulo di infermità in relazione ai criteri stabiliti dagli articoli 6 e 7 della presente proposta di legge.

La casistica in essa trascritta mostra a chiare note come nella gamma delle grandi invalidità esistano ed emergano situazioni drammatiche talvolta di vera disperazione e crudeltà: soggetti nei confronti dei quali, il *leit-motiv* della capacità al lavoro non ha dimensione, poiché il danno all'integrità fisica è tanto grave da comportare la totale perdita dell'autonomia personale e la completa dipendenza dall'altrui mercé.

Sono costoro un pugno di uomini (54 in tutto) divenuti per colpa della guerra relitti ridotti pressoché a vita vegetativa, essendo stati colpiti simultaneamente da due e anche altre tra le più gravi superinvalidità contemplate nella tabella *E*. Fanno ad essi seguito, seguendo l'elencazione risultante nella tabella *F*, uno stuolo di quasi seimila grandi invalidi sui quali insiste una seconda e talora una terza invalidità, con effetti peggiorativi nel complesso enormemente maggiori rispetto alla somma aritmetica delle stesse invalidità considerate a sé stanti.

Orbene, prendendo come spunto quest'ultima riflessione, integrata da ciò che viene enunciato dal primo comma dell'articolo 3 di questa proposta si assumerà il senso dell'innovazione che si propone nell'ambito della valutazione delle plurinvalidità, e sul piano teorico e in termini di risarcimento.

Un atto doveroso quanto coraggioso si impone quindi: l'abbandono cioè di alcuni concetti e criteri valutativi che hanno fin qui sovrainteso all'invalidistica di guerra, sulla scorta di studi eseguiti dagli illustri clinici già citati. Il loro pensiero infatti — per la cronaca espresso in pubblicazioni a tutti accessibili — volge e ci orienta verso una visione realistica e più articolata delle invalidità coesistenti in caso di una superinvalidità, visione che tiene conto del danno apportato al

bene prezioso e incommensurabile della integrità fisica considerato anche in relazione agli effetti negativi che tale danno produce alla vita di relazione nonché alla sfera degli affetti, dei sentimenti e, più in generale, alla vita psico-sociale.

Ma un'immagine scelta *ad hoc* a mo' di esempio sarà sufficiente, in luogo di una forbita dissertazione, a dare la misura di quanto or ora affermato.

Centriamo quindi nel nostro mirino una delle trentasei lievi infermità che danno diritto a pensione di ottava categoria: la colite spastica. Il discorso non cambierebbe né muterebbe di efficacia qualora si trattasse di gastrite, emorroidi, nevrosi o altro.

Non ci dilunghiamo in proposito poiché è facile immaginare le conseguenze che una simile affezione viene a produrre su un uomo altrimenti sano rispetto ad esempio a un grande invalido amputato degli arti superiori.

È questo un esempio volutamente scelto non tra i più eloquenti; ma bastevole a far comprendere il filo logico a cui si informa l'impianto della tabella *F* in proposizione, con la quale viene ad essere totalmente ribaltato sul piano del risarcimento il principio attualmente in vigore che attribuisce alla seconda infermità coesistente con una superinvalidità un valore secondario inferiore a quello conferito alla stessa infermità da sola presente in un soggetto per il resto sano.

I miglioramenti economici che si introducono alla tabella *F* or ora presentata, interessano quasi seimila dei ventinovemila grandi invalidi. La spesa aggiuntiva necessaria a copertura è valutata intorno ai 7 miliardi di lire.

Onorevoli colleghi, strettamente legato ai problemi relativi ai grandi invalidi è quello che attiene alle loro vedove.

Da tale contesto prendiamo le mosse per avvicinarci con rispetto ad una figura di donna particolarmente meritevole, di colei, intendiamo dire, che nel ruolo di moglie di un uomo gravemente invalidato, compresa nei suoi doveri ha saputo compenetrarsi nelle avversità del marito

offrendogli con amore e dedizione il suo aiuto, sopportando e condividendone limitazioni e privazioni vivendo insomma al suo fianco giorno dopo giorno così per tutta la vita.

È una pagina quella della moglie del grande invalido tutta da scrivere che meriterebbe l'attenzione di ben altra penna e talento.

Divenuta vedova essa appare ai nostri occhi logorata nel fisico e nello spirito, emarginata e per di più assillata dalle difficoltà economiche avendo come unico cespite la pensione di reversibilità prevista dalla tabella *G* che seppur maggiorata dell'assegno supplementare previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981, neppure raggiunge il trattamento minimo INPS.

Ma perché logorata nel fisico e nello spirito, emarginata e assillata dalle difficoltà economiche?

Mentre sorvoliamo di proposito sulla prima domanda la cui risposta a nostro avviso è implicitamente riconducibile alle peculiarità delle gravi invalidità del marito, rispondiamo alla seconda mostrando come questa donna, responsabilmente compresa nel dovere di attendere alle cure del marito, non abbia potuto inserirsi nel mondo del lavoro per acquisire un proprio reddito dovendo *oborto collo* rinunciare, sia detto per inciso, persino alle facilitazioni previste sul collocamento obbligatorio.

Alla terza domanda rispondiamo infine evidenziando che, essendo i grandi invalidi giuridicamente considerati incollocabili, è a loro preclusa la possibilità di accedere ad un comune lavoro e quindi alla costituzione di un proprio reddito e di una pensione da lasciare alla loro morte in eredità alla moglie superstite.

Pertanto si comprenderà come alla morte del grande invalido la vedova venga a trovarsi bruscamente in difficoltà economiche essendo priva sia di un proprio reddito di lavoro sia di una pensione ordinaria di reversibilità e senza neppure avere la prospettiva, data l'età avanzata, di accedere ad un qualsiasi impiego.

Ancor più drammatico e crudele si presenterebbe poi il quadro familiare in quei pochi casi in cui alla morte del grande invalido la vedova dovesse rimanere con figli minorenni. E ciò, si badi, dopo lunghi e lunghi anni di vita fatta di sacrifici e di duro lavoro umilmente prestato a fianco del marito grande invalido di guerra.

A tale stato di disagio ci corre l'obbligo di prontamente provvedere non solo come atto di doverosa riconoscenza nei confronti di quelle donne che con il diuturno sacrificio personale hanno offerto una testimonianza di solidarietà umana ma anche per il diritto che a loro proviene di fruire di un trattamento di reversibilità decoroso al pari degli analoghi trattamenti a carico dell'INPS o dello Stato.

A questo punto vale la pena di rimarcare come la situazione fin qui rappresentata venga a prodursi anche nei confronti dei familiari che hanno provveduto ad assistere quei grandi invalidi che, per ragioni diverse, non siano stati in grado di formarsi una famiglia.

A tal proposito sconcerta dover rilevare come a differenza di quanto è previsto in favore di figli delle vedove dei caduti, dei collaterali dei caduti e dei figli delle vedove degli invalidi dalla seconda all'ottava categoria, a questi familiari non venga riconosciuta alcuna forma di pensione reversibile.

Per concludere si propone l'estensione ai soggetti ora menzionati del trattamento vedovile e si propone altresì che l'importo dell'assegno supplementare venga ragguagliato in misura pari all'80 per cento dell'assegno di superinvalidità spettante al dante causa.

Ciò nella convinzione che l'assegno di superinvalidità possa e debba configurarsi come sostituto di un comune stipendio in quanto conferito al limite della totale perdita di ogni capacità a proficuo lavoro.

Gli aumenti oggetto dell'articolo 8 della presente proposta comportano una spesa valutata in lire 14 miliardi, somma necessaria per aggiornare i trattamenti

pensionistici delle attuali vedove dei grandi invalidi di guerra mentre è facile dedurre che per i futuri trattamenti di reversibilità non ci sarà incidenza negativa sul bilancio.

Con l'argomento or ora esposto siamo tornati all'articolo 2 addentrandoci nel labirinto delle pensioni indirette, dove diritto al risarcimento e mero assistenzialismo convivono e si intersecano talché non è sempre facile distinguerli.

Passiamo così ad esaminare la tabella G, che concerne le pensioni delle vedove e degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani maggiorenni inabili e categorie assimilate.

Si propongono miglioramenti che dato il numero degli aventi titolo (187.000) comportano un incremento di spesa valutata per il 1985 in lire 25 miliardi circa.

Ma per arrivare a cogliere il valore obiettivo dei presenti miglioramenti, occorrerà predisporci ad indagare, sia pure sommariamente, all'interno delle categorie che ne beneficiano anche al fine di chiarirne le componenti e la dimensione qualitativa rispetto al richiamo ai principi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978.

Per far ciò, in via preliminare rimuoviamo dalla nostra mente l'immagine ormai anacronistica e non sempre aderente alla realtà, che comunemente si ha nei confronti delle vedove dei caduti in guerra. Abbandoniamo ogni eventuale visione patetica da libro di testo e riflettiamo cercando di chiarire gli attuali connotati di questi soggetti e in quale misura gli effetti dell'evento bellico ancora pesino su di essi.

Non siamo in grado di stabilire in effetti quante siano realmente le vedove; possiamo dedurre comunque che si tratta di donne ormai avanti negli anni. Si intuisce inoltre che numerose dovrebbero essere le vedove che hanno contratto nuovo matrimonio, come si evince dal riflesso certamente di interessi specifici teso al mantenimento della pensione vedovile in tale evenienza (articolo 40 del testo unico sulle pensioni di guerra).

Sappiamo poi, dalla normativa ancora in vigore, come esse abbiano potuto fruire delle leggi sul collocamento obbligatorio nonché della legge n. 336 del 1970 sul prepensionamento. Cosicché possiamo affermare serenamente che la gran parte di esse oggi godono di un reddito proprio, di lavoro o di quiescenza, cui si cumula la pensione di guerra ed anche l'assegno di maggiorazione quando il reddito non dovesse superare il limite di lire 5.200.000 assegno di cui peraltro prevediamo l'aumento con l'articolo 11 della presente proposta.

Si assume in definitiva come scontato che dopo il periodo per molti aspetti drammatico e difficile vissuto in età giovanile, queste donne abbiano saputo ritrovare la forza e il coraggio per ricominciare, e con l'aiuto del paese abbiano potuto pienamente reintegrarsi nel contesto socio-economico al punto che, possiamo ben dirlo, oggi vivono la loro esistenza, il loro stato vedovile al pari di tante altre donne loro coetanee rimaste vedove per cause naturali, ma con una posizione economica probabilmente migliore in virtù della pensione di guerra.

Prima di concludere il discorso sulla tabella G e rimanendo in tema di analisi del dato relativo all'alto numero di partite di pensioni in atto, avvertiamo il dovere di additare l'attenzione degli onorevoli colleghi su una norma, per altro comune a tutte le pensioni indirette, palesemente perversa, poiché in contrasto con i principi posti a fondamento delle pensioni di guerra stesse.

Ci riferiamo a un dispositivo (esattamente all'ultimo comma dell'articolo 45 del testo unico delle pensioni di guerra 23 dicembre 1978, n. 915), in forza del quale, deceduta la vedova di guerra, il diritto a pensione passa ai figli inabili o (si noti l'aberrazione) presunti tali all'atto del compimento del sessantesimo anno di età.

Unica remora all'acquisizione del diritto a pensione è il reddito che non deve risultare superiore annualmente a lire 5.200.000. Limite quasi certo non elevato; ma sebbene fissato quattro anni or sono

risulta ancora oggi superiore ai minimi INPS calcolati su base annua, e pertanto di livello tale da aprire l'accesso alla pensione di guerra a molti soggetti.

Così, decine di migliaia di cittadini, figli dei caduti del primo conflitto mondiale al pari delle vedove e degli orfani veramente inabili godono della stessa pensione di guerra la cui misura è fissata dalla tabella G.

Presumibilmente in modo analogo transiteranno nel prossimo futuro verso l'accesso alla pensione anche i figli dei caduti dell'ultima guerra a meno che non si addivenga all'abrogazione della norma stessa, come del resto avanziamo più oltre con l'articolo 10.

Accingendoci a riferire a questo punto sulla tabella M, che fissa gli emolumenti a favore dei genitori e dei collaterali dei caduti, il dubbio di avere in passato legiferato in materia forse troppo disinvoltamente si fa vieppiù consistente, alla luce degli effetti perversi causati dalla norma dianzi richiamata.

Vale difatti anche in questo caso la regola della presunta inabilità all'atto del compimento del sessantacinquesimo anno di età. Con la differenza però, che alla morte del caduto in guerra la norma favorisce non già, come nel caso della tabella G, i figli dello stesso ma addirittura i collaterali e assimilati.

Sconcertante è peraltro il dato inerente al numero delle partite di pensione in atto, circa 81.000, con ogni probabilità riferito a questo tipo di soggetti, desumendo pressoché estinta la categoria dei genitori.

Considerato quanto sopra esposto in merito, si propongono tuttavia aumenti, seppur modesti, sia per non alterare i rapporti percentualistici con altre tabelle (55 per cento della tabella G) e sia per il rispetto soprattutto che sentiamo come dovere verso quei pochi genitori ancora in vita.

La spesa necessaria per gli aumenti proposti per la tabella M ammonta a lire 7 miliardi circa.

Le stesse considerazioni fatte per i genitori di cui alla tabella M valgono per

quelli considerati nella tabella S per i quali si propone un aumento che mantenga anche qui il rispetto della percentuale tra le due tabelle e che comporta una spesa di poche centinaia di milioni.

Concludiamo il nostro cammino nella palude delle pensioni indirette affrontando l'esame della tabella N che, come è noto, fissa gli emolumenti riservati alle vedove degli invalidi dalla seconda all'ottava categoria e, con le regole che valgono per i pensionati delle altre tabelle di pensioni indirette, a favore dei figli inabili o presunti tali al sessantacinquesimo anno di età.

Si tratta di una popolazione di pensionati che secondo i dati 1981 conta ora ben 147.000 unità, ma che tutto lascia supporre (una volta presa coscienza dell'età media degli invalidi di guerra) sia nel frattempo aumentata.

La tendenza alla lievitazione poi raggiungerà le massime proporzioni quando alle vedove già in notevole incremento si assommeranno i figli.

Non si propongono aumenti per i soggetti previsti da tale tabella in quanto le vedove in particolare possono cumulare fino a tre pensioni: quella di guerra e quella da lavoro del dante causa oltre alla assai probabile pensione personale derivante da un proprio rapporto di lavoro.

Onorevoli colleghi, in appendice a questo nostro *excursus* durante il quale abbiamo avuto modo di soffermarci, una dopo l'altra, sulle varie componenti della pensionistica di guerra esaminandone gli aspetti giuridici ed economici posti in relazione ai miglioramenti avanzati, riteniamo utile ed opportuno gettare lo sguardo, per una breve panoramica, sui diversi temi oggetto di specifici articoli, di cui alcuni soltanto abbiamo trattato approfonditamente per i necessari riferimenti.

Così, con l'articolo 3, si amplia e si precisa la qualifica di grande invalido in relazione alla gravità del danno alla integrità fisica e agli effetti negativi più rilevanti ad esso correlati e ciò al fine di

chiarire la base giuridica dell'indennità e degli assegni spettanti ai grandi invalidi ricollegandola al principio risarcitorio sancito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978.

Con il terzo capoverso dell'articolo 4 si stabilisce un più favorevole rapporto per rideterminare l'assegno integrativo spettante ai grandi invalidi di prima categoria semplice, allo scopo di eguagliare il trattamento complessivo goduto da questi invalidi a quello degli invalidi fruitori dell'assegno di incollocabilità.

Con l'articolo 6 poi vengono aggiunti ulteriori due commi (quarto e quinto) all'attuale testo dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, commi con i quali si attribuisce una migliore classificazione, rispetto alla tabella F, relativamente alla sordità totale e all'amputazione di una mano accompagnata dall'amputazione di altre tre dita dell'altra mano.

Tale criterio verrà tuttavia ad applicarsi esclusivamente nei casi di coesistenza di ciascuna delle precitate infermità con la cecità, in considerazione degli effetti gravissimi e particolari che tali abbinamenti producono.

Attraverso il successivo articolo 7 si dà attuazione al principio della vicarianza sapientemente introdotto col decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981, articolo 4.

Non v'è dubbio che all'indisponibilità di un organo o apparato deputato a svolgere funzioni vicarie di un altro organo o apparato parimenti invalidato debba riconoscersi una migliore classificazione ai fini dell'attribuzione dell'assegno per cumulo di infermità.

Sullo stesso principio della vicarianza si fonda la richiesta contenuta nel successivo articolo 12 della presente proposta con il quale si dà valore di cumulo alla menomazione assoluta dell'olfatto in caso di coesistenza con la cecità per le intuibili funzioni vicarie che l'olfatto stesso svolge quale veicolo di messaggi trasmessi dall'ambiente con riflessi nella vita pratica e nell'ambito dei sentimenti e dell'immaginazione.

Si propone infine l'introduzione di alcune altre disposizioni, inserite negli articoli dal 13 al 16, che esplicitando contenuti di facile approccio non abbisognano, a nostro avviso, di particolari commenti. Si sottolinea tuttavia l'importanza e l'opportunità del loro accoglimento in quanto operazioni di giustizia (con riferimento ai contenuti degli articoli 13 e 14) e necessità di rinnovamento nei rapporti con l'amministrazione e il Governo (articoli 15 e 16).

Una particolare sottolineatura peraltro merita la disposizione contenuta nell'articolo 10 che risponde ad esigenze di chiarezza e di giustizia, vivamente sentite dai veri detentori del diritto al risarcimento (gli invalidi di guerra) i quali giustamente pretendono di non essere accomunati con il comune denominatore di pensioni di guerra, a quegli eredi « di seconda mano » dei caduti e, tantomeno, a quelli degli invalidi dalla seconda all'ottava categoria; di quegli eredi cioè, è bene ricordarlo ancora una volta, che allo scoccare del sessantacinquesimo anno di età divengono fruitori di una pensione certamente solo in funzione del ricordo ormai lontano del caduto o dell'infermità talvolta lievissima contratta a causa della guerra dal genitore defunto.

Non è casuale che in vari passaggi della presente relazione questa realtà sia stata più volte richiamata ed agitata non soltanto in quanto riflesso perverso del diritto al risarcimento che essa incarna ma anche perché destinata a lievitare e quindi ad assorbire sempre maggiori mezzi finanziari di fronte al permanere nella legislazione di quella normativa che

ne è la generatrice, normativa della quale col presente articolo proponiamo l'abrogazione.

Onorevoli colleghi, prima di concludere vorremmo porre in rilievo come la presente proposta non assorba tutto lo stanziamento previsto a copertura dei miglioramenti stessi e ciò in considerazione dell'esattezza delle partite di pensioni in continuo, se pur lento, movimento e al fine di consentire altresì alla Commissione di apportare quegli aggiustamenti che ritenesse opportuni.

Ora, a chiusura della presente relazione, della cui lunghezza pur se necessaria per la complessità della materia vorrete scusarci, sentiamo il dovere di rinnovare l'invito a compenetrarci tutti insieme nelle realtà fin qui rappresentate per coglierne il senso ed averne lo sprone necessari per ben legiferare. Lo facciamo nella consapevolezza responsabile che il nostro operato passerà attraverso il vaglio non soltanto delle categorie interessate a questo provvedimento ma soprattutto perché sarà esposto al giudizio di tutti i cittadini delle vecchie e delle nuove generazioni, del popolo insomma, il quale attende da noi, suoi rappresentanti, atti politici concreti che marchino il passaggio verso il superamento dell'attuale crisi dei valori.

La circostanza è propizia per formulare l'auspicio che l'approvazione della presente proposta possa costituire un esempio significativo di un nuovo modo di legiferare intonato a criteri di obiettività e nel rispetto delle esigenze di coloro che a causa della guerra hanno subito mutilazioni e invalidità.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra).

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 gli importi delle pensioni, assegni e indennità di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono ogni anno adeguati automaticamente mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo da determinarsi secondo la percentuale complessiva di variazione risultante dalla somma di quelle previste trimestralmente per i trattamenti minimi del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nonché dell'eventuale conguaglio e degli aumenti per perequazione automatica relativi alla dinamica salariale di cui ai commi sesto e settimo del citato articolo 21.

2. La percentuale di variazione determinata in base al comma 1 si applica all'importo del trattamento complessivo di pensione di guerra fruito ivi compreso l'assegno aggiuntivo maturato.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 30 novembre di ciascun anno, viene fissata la percentuale di variazione da determinarsi in base alle modalità di cui al comma 1.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti dei beneficiari dei trattamenti di cui alle tabelle I ed L annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

5. Gli importi percepiti alla data del 31 dicembre 1981 per indennità integra-

tiva speciale sono conservati dai beneficiari a titolo di assegno personale non reversibile.

6. L'assegno di cui al comma 5 non spetta a coloro che fruiscono o vengono a fruire di altra pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni.

7. Alla liquidazione degli assegni previsti dal presente articolo provvedono, d'ufficio, le competenti direzioni provinciali del tesoro ».

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge le somme maturate al 1° gennaio 1985 a titolo di assegno aggiuntivo di cui agli importi delle pensioni di cui alle tabelle C, G, M, N ed S, degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E, dell'indennità di assistenza e di accompagnamento e dell'assegno di miglioramento di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, vigenti alla data del 31 dicembre 1981, sono conglobate in pari percentuale alle pensioni, assegni e indennità elencate nel medesimo articolo.

ART. 2.

(Pensioni e assegni).

1. Le tabelle C, E, F, G, M ed S, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.

ART. 3.

(Grandi invalidi di guerra).

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — 1. Sono considerati grandi invalidi di guerra i soggetti di cui

al titolo I del presente decreto i quali hanno subito, a causa della guerra, grave danno all'integrità fisica tale da determinare la perdita totale della capacità lavorativa e da compromettere notevolmente l'autosufficienza personale e l'autonomia nella vita di relazione con grave turbamento della sfera psico emotiva.

2. La qualifica di grande invalido di guerra è attribuita ai titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla 1^a categoria, con o senza assegno di superinvalidità ».

ART. 4.

(Assegni spettanti ai grandi invalidi).

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — 1. In aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermità elencate nell'annessa tabella *E*, hanno diritto ad un assegno per superinvalidità, nella misura indicata nella tabella stessa.

2. Ai grandi invalidi ascritti alla tabella *E*, affetti da cecità bilaterale totale o da sordità bilaterale permanente assoluta è attribuito un assegno sensoriale in misura pari ad un decimo dell'assegno di superinvalidità loro spettante.

3. Agli invalidi affetti da lesioni o infermità o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla prima categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella *E* compete, in aggiunta alla pensione od all'assegno temporaneo, un assegno integrativo, in misura pari al 100 per cento dell'assegno di superinvalidità previsto nella lettera *H* della tabella *E* ».

ART. 5.

*(Indennità di assistenza
e di accompagnamento).*

1. L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 6

del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — 1. Ai grandi invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nell'annessa tabella E, è liquidata, d'ufficio, una indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

2. L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

lettera A: lire 600.000;

lettere A-bis, B: lire 470.000;

lettere C, D: lire 420.000;

lettere E, F, G: lire 300.000;

lettera H: lire 200.000.

3. I grandi invalidi di guerra e i grandi invalidi per servizio militare affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A numeri 1, 2, 3 e 4, comma secondo; A-bis; B, numero 1; C; D; E, numero 1 della tabella E possono ottenere, a richiesta, un accompagnatore militare. Tale richiesta può essere anche nominativa quando trattasi di grandi invalidi di cui alla lettera A, n. 1.

4. Per la particolare e continuativa assistenza di cui necessitano, i grandi invalidi ascritti alla lettera A, n. 1, in quanto affetti da cecità bilaterale assoluta accompagnata dall'imputazione dei due arti superiori o inferiori o da sordità bilaterale assoluta, e n. 2, possono chiedere l'assegnazione di altri tre accompagnatori militari e in luogo di ciascuno di questi possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento di lire 1.800.000 mensili.

5. Per la particolare assistenza di cui necessitano, i grandi invalidi ascritti alle lettere A, numeri 1, 3, 4, comma secondo e A-bis, numeri 1 e 2, possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagna-

tori militari e, in luogo di ciascuno di questi, possono a domanda ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento.

6. La misura dell'integrazione di cui al comma 5, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti del comma stesso, è stabilita in lire 1.600.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, n. 1, in quanto affetti da cecità bilaterale assoluta accompagnata dall'amputazione di un arto superiore fino al limite della mano o da altra invalidità contemplata nelle prime tre categorie della tabella A, annessa al presente decreto, che abbia rapporto di vicarianza con la cecità; in lire 1.400.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, n. 1, in quanto affetti da cecità assoluta, e numeri 3 e 4, comma secondo; in lire 900.000 mensili per gli ascritti alla lettera A-bis, numero 1; in lire 450.000 mensili per gli ascritti alla lettera A-bis, numero 2.

7. In caso di assegnazione degli altri accompagnatori militari di cui ai commi quarto e quinto la competente autorità militare ne dà immediatamente comunicazione alla direzione provinciale del tesoro, che ha in carico la partita del grande invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza.

8. Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennità, con esclusione delle eventuali integrazioni spettanti in luogo del secondo e terzo accompagnatore, è devoluto, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.

9. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 8, gli enti interessati provvedono a dare comunicazione dell'avvenuto ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato ».

ART. 6.

(Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di prima categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di guerra).

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — 1. Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima categoria della tabella A coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità nella misura indicata dall'annessa tabella F.

2. Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano due o più infermità inferiori alla prima, l'assegno per cumulo di cui al comma 1 viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti secondo quanto stabilito dall'allegata tabella F.

3. Quando con una invalidità ascrivibile alla prima categoria coesistano una o più invalidità ugualmente ascrivibili alla prima categoria — per il cui complesso non si configuri una delle ipotesi di equivalenza previste dalla tabella E — deve tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermità che si aggiungono a quella che dà titolo alla pensione di guerra secondo gli importi stabiliti dall'annessa tabella F.

4. Qualora alla cecità assoluta si accompagni la perdita assoluta dell'udito, è corrisposto un assegno di cumulo di importo pari al primo punto previsto dall'annessa tabella F.

5. Qualora la cecità assoluta sia accompagnata dall'amputazione di un arto superiore fino al limite della mano e dalla perdita anatomica o grave compromissione di almeno tre dita dell'altra, è corrisposto un assegno di cumulo di importo pari a quello previsto al quarto punto della tabella F ».

ART. 7.

*(Criteri per la valutazione complessiva
nei casi di coesistenza
di più di due infermità).*

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Tale criterio non si applica quando trattasi di invalidità relativa alla perdita di un apparato che assume funzione vicariante della invalidità principale ».

ART. 8.

*(Trattamento spettante alla vedova
e agli orfani dei grandi invalidi).*

1. Il quarto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, inserito dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

« Alla vedova e agli orfani di cui ai commi precedenti è liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari all'80 per cento dell'assegno di superinvalidità di cui all'annessa tabella E o dell'assegno integrativo di cui all'articolo 15, fruito dal dante causa ».

2. Dopo il quarto comma dello stesso articolo 38 sono aggiunti i seguenti:

« Lo stesso trattamento spetta alla vedova e agli orfani di cui ai commi precedenti, che all'entrata in vigore della presente norma siano già in godimento della pensione di reversibilità.

Il trattamento di reversibilità di cui al presente articolo compete altresì, in assenza degli aventi titolo, a quel familiare o ad altra persona convivente che dimostri di aver provveduto in vita all'assistenza del grande invalido ».

ART. 9.

(Esonero dal servizio militare).

1. Il terzo comma dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

« I benefici di cui ai commi precedenti sono estesi a un secondo figlio maschio ».

ART. 10.

(Invalidità presunta).

1. Sono abrogati il secondo periodo dell'ultimo comma degli articoli 45 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

2. Resta comunque salvo il diritto acquisito a termini della legislazione anteriore, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 11.

(Assegno di maggiorazione).

1. La misura dell'assegno di maggiorazione, di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è elevata a lire 720.000.

ART. 12.

(Criteri per l'applicazione delle tabelle A e B).

1. Dopo l'ultimo comma della lettera f) dei criteri per l'applicazione delle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre

1981, n. 834, è aggiunto il seguente comma:

« La perdita della capacità olfattiva quando si associa alla perdita assoluta e permanente della vista deve considerarsi alla stregua di organo vicariante e classificarsi ai fini dell'assegno per cumulo di infermità secondo il criterio della equivalenza ».

ART. 13.

(Categorie speciali di invalidi civili).

1. Dopo la lettera *i*) dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è aggiunta la seguente:

« *l*) i cittadini italiani divenuti invalidi per qualsiasi fatto causato da ordigni, esplosivi, armi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in occasione di esercitazioni combinate o isolate e, in caso di morte, ai loro congiunti ».

ART. 14.

(Congedi per cura dell'invalidità di guerra).

1. Nel caso sussistano esigenze terapeutiche per l'invalidità di guerra o per infermità con essa direttamente o indirettamente ricollegabile, constatate dalla competente autorità sanitaria, gli invalidi e i mutilati che prestino la loro attività alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o di aziende private hanno diritto a fruire ogni anno di un congedo straordinario non superiore a giorni trenta per la cura delle suddette invalidità od infermità.

ART. 15.

(Rappresentanza dell'Associazione italiana ciechi di guerra).

1. Le commissioni mediche di cui agli articoli 105, 106 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre

1978, n. 915, e il comitato di liquidazione di cui all'articolo 102 dello stesso decreto sono integrati da un rappresentante dell'Associazione italiana ciechi di guerra con le procedure e le modalità stabilite dagli articoli stessi.

ART. 16.

(Consultazione triennale).

1. Il Governo della Repubblica è tenuto a convocare ogni tre anni i rappresentanti delle associazioni dei pensionati di guerra aventi carattere nazionale e personalità giuridica allo scopo di studiare e predisporre eventuali revisioni dei trattamenti pensionistici di guerra.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro del tesoro comunica al Parlamento i dati relativi alle partite di pensione in atto.

ART. 17.

(Decorrenza dei benefici).

1. Le nuove e maggiori misure delle pensioni, assegni e indennità stabilite dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1987.

ART. 18.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere relativo all'applicazione della presente legge, valutato in lire 227 miliardi, si provvede con le somme iscritte al capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.

TABELLA C

TRATTAMENTO SPETTANTE AI MUTILATI
ED INVALIDI DI GUERRA

Categorie	Importo annuo
1 ^a categoria	Lire 3.960.000
2 ^a categoria	» 3.564.000
3 ^a categoria	» 3.168.000
4 ^a categoria	» 2.772.000
5 ^a categoria	» 2.376.000
6 ^a categoria	» 1.980.000
7 ^a categoria	» 1.584.000
8 ^a categoria	» 1.188.000

TABELLA E

ASSEGNI DI SUPERINVALIDITÀ

A

1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite totale delle due mani e dei due piedi insieme.

3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali).

4) Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizione di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

L'assegno sarà mantenuto alla dimissione quando la malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i centri di sanità mentale e finché duri tale trattamento.

(Annue: lire 12.000.000)

A-bis

1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.

2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con la impossibilità assoluta e permanente della applicazione di apparecchio di protesi.

(Annue: lire 10.800.000)

B

1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da appor-tare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

2) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue: lire 9.600.000)

C

1) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

(Annue: lire 8.400.000)

D

1) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

(Annue: lire 7.200.000)

E

1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale.

2) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

3) Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.

4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

5) Alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, cessati ai sensi della legge n. 180 del 13 maggio 1978, sempreché tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

(Annue: lire 6.000.000)

F

1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.

3) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.

4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

6) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.

7) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

8) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue: lire 4.800.000)

G

1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

2) La disarticolazione di un'anca.

3) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

4) Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

(Annue: lire 3.600.000)

H

1) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.

2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.

3) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.

4) Cardiopatia organica in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.

5) Anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

(Annue: lire 2.400.000)

TABELLA F

ASSEGNI PER CUMULO DI INFERMITÀ

Natura del cumulo —	Importo annuo —
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere a), a-bis) e b)	Lire 24.000.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere a) e a-bis) e l'altra contem- plata nelle lettere c), d) ed e)	» 17.000.000
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera b) e l'altra contemplata nelle lettere c), d) ed e)	» 13.000.000
Per due superinvalidità contemplata nella tabel- la E	» 10.000.000
Per una seconda infermità della 1 ^a categoria della tabella A	» 9.540.000
Per una seconda infermità della 2 ^a categoria della tabella A	» 5.292.000
Per una seconda infermità della 3 ^a categoria della tabella A	» 4.704.000
Per una seconda infermità della 4 ^a categoria della tabella A	» 4.116.000
Per una seconda infermità della 5 ^a categoria della tabella A	» 3.528.000
Per una seconda infermità della 6 ^a categoria della tabella A	» 2.940.000
Per una seconda infermità della 7 ^a categoria della tabella A	» 2.352.000
Per una seconda infermità della 8 ^a categoria della tabella A	» 1.764.000

TRATTAMENTO ANNUO SPETTANTE AI CONGIUNTI DEI CADUTI

Soggetti di diritto —	Importo annuo —
Tabella G: Vedove ed orfani minorenni — Orfani maggiorenni inabili in istato di disa- gio economico	Lire 2.178.000
Tabella M: Genitori, collaterali ed assimilati — Pensioni normali	» 1.197.900
Tabella S: Genitori — Pensioni speciali	» 1.173.900